

RISOLUZIONE OIV-OENO 689-2022

LIMITE DELL'OIV PER LA GOMMA ARABICA - Aggiornamento

*ATTENZIONE: Questa risoluzione modifica la seguente risoluzione:
-AG 12/72-OEN*

L'ASSEMBLEA GENERALE

VISTO l'articolo 2, paragrafo 2 iv dell'Accordo del 3 aprile 2001 che istituisce l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino,

CONSIDERATI i lavori del gruppo di lavoro relativi all'aggiornamento o alla conferma dei limiti d'uso di alcuni additivi o coadiuvanti tecnologici,

CONSIDERATI i lavori del Gruppo di esperti "Tecnologia" nel corso della riunione di giugno 2020,

CONSIDERATA la scheda II.3.3.6 del *Codice internazionale delle pratiche enologiche* relativa al trattamento con gomma arabica, la cui dose d'uso è limitata a 0,3 g/L,

CONSIDERATI i lavori del gruppo di lavoro, che indicano che:

- l'aggiunta di 0,3 g/L non è sufficiente per ottenere la stabilizzazione della sostanza colorante colloidale di alcuni vini liquorosi molto ricchi di sostanza colorante,
- per stabilizzare la sostanza colorante colloidale di questi vini rossi liquorosi molto instabili è necessaria una dose d'uso di 0,8 g/L,
- la dose di 0,8 g/L non modifica le caratteristiche organolettiche di questi vini,

CONSIDERATO che, anche se non vi è alcun rischio per la salute, come dimostrato dall'assenza di una specifica dose giornaliera ammissibile, si rende necessario stabilire dei limiti massimi numerici per l'uso della gomma arabica atti a preservare l'autenticità e l'identità dei prodotti vitivinicoli,

DECIDE, su proposta della Commissione II "Enologia", di modificare la risoluzione AG 12/72 OEN e di conseguenza la scheda 3.3.6 che figura nella parte II, capitolo 3 del *Codice internazionale delle pratiche enologiche*, relativa all'attuale limite per il trattamento dei vini con gomma arabica, come segue:



- La prescrizione b) viene modificata come segue:

b) la dose di utilizzo non può essere superiore a 0,8 g/L per i vini rossi liquorosi e a 0,3 g/L per gli altri vini.